



COMUNE DI SIMALA

Provincia di Oristano

Deliberazione del Consiglio Comunale Numero 34 del 06-09-2017

ORIGINALE

**Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (art.24
D.Lgs.19/8/2016 n.175 e ss.mm.ii.).**

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **sei** del mese di **settembre** alle ore 18:00, nella sede delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Seconda convocazione in seduta Pubblica di oggi notificata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

SCANO GIORGIO	P	CONCU GIANFRANCO	P
DIANA RAFFAELE	P	SITZIA MARCELLO	A
PUSCEDDU PIETRO	A	MELIS ANTONIO	P
CADAU GIUSEPPE	A	PANI SANDRINA	P

Consiglieri in carica n. 8

Di cui presenti n. 5 e assenti n. 3.

Assume la presidenza il Geom. SCANO GIORGIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dr FAMA' FRANCO, il quale svolge i compiti di consulenza giuridico-amministrativo ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lvo 267/2000 ss.mm.ii.;

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

IL PRESIDENTE

Relazione in merito alla proposta depositata agli atti;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della relazione del Presidente;

VISTA la proposta di deliberazione di pari oggetto, corredata del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario ai sensi degli art. 49 e 153 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti sul presente oggetto;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23/9/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- “a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P. previgente, entro il 23 marzo 2017 il Comune avrebbe dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore della norma, individuando quelle che devono essere alienate;

APPURATO che a seguito della sentenza n. 251 della Corte Costituzionale del 2016 e della dichiarazione di parziale illegittimità del decreto legislativo n. 175/2016 a causa della mancata previsione dell'Intesa in Conferenza Unificata, il Governo ha adottato il D.Lgs. n.100 del 16 giugno 2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a Partecipazione Pubblica”, il quale tra le altre cose, prevede il nuovo termine del 30-09-2017 per la ricognizione straordinaria delle partecipazioni;

TENUTO CONTO che ai fini della norma suddetta devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P., sopra citato;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 19/SEZAUT/2017/INPR "Linee di indirizzo per la Revisione straordinaria delle Partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016", nella quale è allegata anche una bozza di relazione tecnica da predisporre;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che non sussistono le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate dell'ente, come meglio indicato nella Relazione tecnica allegata;

VISTA la deliberazione C.C. n.20 del 25/05/2016 con la quale è stato adottato il Piano operativo di razionalizzazione, ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO che l'istituto della revisione straordinaria costituisce, per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014;

VISTO che l'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P.;

Tutto ciò premesso,

Il Presidente dichiara aperta la votazione in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:
FAVOREVOLE all'unanimità;

Sull'esito della votazione,

DELIBERA

- La premessa è parte integrante del deliberato e s'intende qui ratificata a tutti gli effetti di legge;
- DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, come risulta dalla Relazione tecnica che si allega alla presente deliberazione – Allegato A) – per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO:

- ✓ che non sussistono le condizioni per l'alienazione di nessuna delle partecipate dell'ente, in quanto le stesse producono servizi di interesse generale ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) e/o hanno ad oggetto l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti **o allo svolgimento delle loro funzioni**, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. d);
- ✓ che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- ✓ che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e ss.mm.ii., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e ss.-mm.ii.;
- ✓ che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- ✓ che la presente ricognizione straordinaria per gli Enti territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014 con atto C.C. n. 20 del 25/5/2016;

Con separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, dichiarare la presente
Immediatamente Eseguita, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs. 267/00 e
ss.mm.ii.=====

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
Geom. SCANO GIORGIO

Il Segretario Comunale
Dott. FRANCO FAMA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Deliberazione Consiglio Comunale)

Rep. N. 418

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____.

SIMALA, li 13-09-2017

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. FRANCO FAMA' -

TRASMESSA:

RESPONSABILI DI SERVIZIO:

SINDACO – SCANO Geom. GIORGIO

PREFETTURA ORISTANO PROT. N. _____ DEL _____

REVISORE DEI CONTI PROT. N. _____ DEL _____

TESORIERE COMUNALE PROT. N. _____ DEL _____

_____ PROT. N. _____ DEL _____

_____ PROT. N. _____ DEL _____

SINDACATI TERR.LI CGIL, CISL, UIL-OR- PROT. N. _____ DEL _____

CAPOGRUPPO MAGGIORANZA PROT. N. _____ DEL _____

UFFICI - SEDE:

Tecnico; Contabile; Amm.vo; Istruttore Tecn.Amm.vo vigilanza;

Ass.te Sociale; Albo Comunale; N. 2 Copie archivio; Albo dipendenti;

IL SEGRETARIO COMUNALE
-Dott. FRANCO FAMA' -